




COMUNE DI PORTE (TO)

Città Metropolitana di Torino

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE PARTE ECONOMICA
PER L'ANNO 2020**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

1



L'anno 2020, il giorno 17 del mese di Dicembre in videoconferenza
TRA

la delegazione trattante di parte datoriale rappresentata dall'organo monocratico dott.ssa Alessandra FERRARA - segretario generale

E

la delegazione trattante di parte sindacale costituita da:

✓ per la struttura territoriale U.I.L. FPL: sig. BUA Renato

si conviene e si stipula quanto segue:

Le parti, come sopra rappresentate, premesso che in data 10.12.2018 è stato sottoscritto il CCDI per l'anno 2018/2022 parte normativa e 2018 parte economica, hanno, con il presente contratto collettivo decentrato integrativo, concordato sulle materie trattate e di seguito risultanti sottoscrivendole in apposito spazio finale.

Articolo 1

Oggetto, obiettivi, ambito di applicazione, durata ed entrata in vigore

(artt. 7 e 8 CCNL 21.05.2018)

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (nel seguito CCDI) disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme, le materie e gli istituti che la legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione e si applica al personale non dirigente in servizio presso il Comune di Porte, a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato, distaccato o utilizzato a tempo parziale, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.
3. Il presente contratto ha durata annuale per quanto riguarda la parte economica relativamente al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dal momento che il contratto normativo è stato approvato e sottoscritto nell'anno 2018, recante altresì la clausola che *con cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo, su iniziativa di una delle parti e con apposito accordo. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.*
4. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo mantiene la sua efficacia fino alla stipula del successivo accordo tra le parti, risulta pertanto avere validità ultrattiva e si rinnova tacitamente di anno in anno fino alla stipula del successivo, a meno che non intervengano norme di legge o di contratto nazionale contrastanti, in tutto o in parte, con quanto definito in questa sede negoziale.
5. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione. I nuovi istituti contrattuali disciplinati dal CCNL 16/18 sottoscritto in data 21.05.2018 hanno decorrenza dal 31.12.2018 a valere dal 2019 e per gli anni 2019 – 2020 - 2021 (art. 56-quinquies, art. 70-bis e art. 70-quinquies).



Articolo 2
Tempi, modalità e verifica dell'attuazione del contratto integrativo
(art. 8 comma 7 CCNL 21.05.2018)

1. Lo stato di attuazione del presente contratto verrà verificato con cadenza annuale mediante incontro tra le parti, appositamente convocate dalla delegazione trattante di parte datoriale.
2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere all'amministrazione altri incontri, in forma scritta e motivata. La delegazione trattante di parte datoriale convocherà la riunione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 3
Ricognizione delle Risorse decentrate
(art. 67 CCNL 21.05.2018)

1. Le parti prendono atto che il fondo delle risorse decentrate per il corrente anno risulta costituito con apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 56 in data 19.11.2020 la quale ha approvato le direttive per la contrattazione collettiva integrativa del Comune di Porte per l'anno di cui trattasi con la contestuale conferma del fondo stesso.
2. In questa sede si rileva che la parte stabile consolidata del fondo ammonta a euro **9.679,72** oltre € 249,6 relativamente all'art 67 comma 2 lett a) ed € 363,88 che corrisponde all'art 67 comma 2 lett B, nonché così per complessivi € **10.293,20**
Nella parte variabile si ha € 674,20 ex art 67 comma 4
per complessivi euro **10.967,40**

Si prende atto che la costituzione del fondo rispetta, altresì, il disposto di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n° 147/2013 – Legge di stabilità 2014 – in materia di diminuzione delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale per quanto attiene la riduzione di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), importo pari a zero per il Comune di Porte.

3. Le parti verificano che, sussistendo nella previsione di bilancio per l'anno 2020 le necessarie risorse, la parte variabile del fondo viene quantificata in euro 674,20

Le parti concordano che la dotazione del fondo nella quale è ricompresa la risorsa specificatamente destinata al finanziamento delle alte professionalità previste dall'art. 10 CCNL 22.01.2004, come previsto dall'art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2004, pari allo 0,2% del monte salari anno 2001, sarà oggetto di approfondite valutazioni nell'anno 2021.

5. Le parti, infine, prendono atto che:

- la distribuzione del saldo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2018 non ha determinato residui da portare in aggiunta al fondo dell'anno in esame,

- lo specifico fondo delle risorse destinate alla liquidazione del lavoro straordinario per l'anno 2018, è pari a € 0,00.

6. Per gli anni 2020 e 2021 la ricognizione delle risorse di cui al presente articolo verrà effettuata in sede di assunzione della determinazione di costituzione del fondo per le risorse decentrate, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale all'integrazione dell'importo derivante dall'1,2% del monte salari 1997 o di altri eventuali importi confluenti nella parte variabile, a mezzo di apposito atto (€ 674,20).

7. Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate annualmente costituito dall'Amministrazione Comunale ai sensi del CCNL nei limiti dei vincoli posti dalla norma e tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo nonché di eventuali direttive e indirizzi di merito, potrà essere modificato a seguito di sopraggiunte modifiche legislative o diverse

interpretazioni normative, giurisprudenziali e contabili; questo potrà portare ad una diminuzione o ad un aumento del fondo netto da ripartire a valere sulle risorse destinate alla produttività individuale.

Articolo 4
Ripartizione e destinazione risorse
Fondo parte stabile € 10.293,20 anno 2020
(art. 67 cc. 1 e 2 CCNL 21.05.2018)

1. Come previsto dalla disciplina nazionale, questa parte del fondo, per il corrente anno, viene, prioritariamente, destinata al finanziamento dell'indennità di comparto da corrispondere al personale in servizio nell'anno, il cui importo, al netto della quota indicata all'art. 33, comma 4, lett. a) CCNL 22.01.2004 a carico delle risorse di bilancio, risulta pari a presunti euro 1.648,80.

2. La disponibilità maggiore di questa parte del fondo è riservata al finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali storiche pari a presunti euro 7.953,30 oltre a euro 363,86 a titolo di differenziale PEO (art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.05.2018) e, così, per complessivi presunti euro 8.317,16

3. Restano disponibili, pertanto e sulla parte stabile del fondo per il corrente anno, presunti euro 1001,42 da destinare alla performance individuale. Per quanto riguarda il 2020 posto che nessun Agente di Polizia Municipale presta effettivo servizio esterno non viene definito alcun importo.

Fondo parte variabile € 674,20
(art. 67 commi 3 e segg. CCNL 21.05.2018)


1. Questa parte del fondo viene destinata, per il corrente anno, all'attribuzione delle indennità non ricomprese nel fondo stabile e, in particolare:

- a specifici obiettivi di incremento della produttività individuale, quantificata, ad oggi, in presunti euro 1001,42, cui verrà applicato il saldo algebrico degli eventuali residui che si creeranno a consuntivo sulle diverse specifiche destinazioni sia di parte stabile che variabile. Per l'anno 2020 si è concordato di destinare le predette risorse al mantenimento dell'efficienza degli uffici e all'erogazione dei servizi essenziali in presenza vista la grave emergenza sanitaria ancora in corso e la grave carenza di personale, (n, due dipendenti).

2. Per l'anno 2020 le parti concordano di procedere alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo con le medesime modalità già in vigore per l'anno 2018 facendo propri ed approvando, in questa sede e in regime di proroga, gli istituti giuridici economici contenuti nell'art. 5 del CCDI 2018 sottoscritto in data 19.12.2018 non in contrasto con il presente CCDI e allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale e validandone, contestualmente, l'efficacia, nel rispetto del principio dell'ultrattività dei CCDI precedentemente sottoscritti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL 1° aprile 1999.

3. Per l'anno 2020 si concorda di procedere alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo con le modalità disciplinate dal presente contratto per tali anni di vigenza del CCDI, previa formale costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno di riferimento, da effettuarsi con determina successiva alla delibera della Giunta Comunale per la quantificazione delle risorse variabili e acquisito il parere del revisore, fatta salva la possibilità di revisione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 3.

Articolo 5
Criteri generali per l'attribuzione al personale dipendente non dirigente dei compensi legati
alla valutazione
(artt. 68 e 69 CCNL 21.05.2018)



1. Le parti prendono atto che i criteri per la valutazione dei dipendenti per la distribuzione dei compensi specificatamente diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, rientrano nella valutazione permanente di tutti i dipendenti comunali all'interno del nuovo sistema della Performance Organizzativa approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 10 in data 27/3/2017 e avente validità al 2020; verrà tenuto in considerazione, per la ripartizione delle risorse destinate alla performance individuale la parte della scheda di valutazione riguardante la valutazione comportamentale dei dipendenti e costanza nella erogazione dei servizi essenziali pur nel corso della grave emergenza sanitaria COVID 19

2. Per quanto attiene la premialità maggiorata/aggiuntiva di cui all'art. 69 del CCNL 16/18 sottoscritto in data 21.05.2018, rubricato "Differenziazione del premio individuale", si statuisce che il premio va alla valutazione con il punteggio più alto ed in caso di parità, al dipendente che abbia maturato anzianità di servizio presso l'ente. Viene individuato un dipendente per l'ente cui sarà attribuito il premio individuale di cui all'art 69 ccnl.

3. Non partecipano alla distribuzione delle risorse i dipendenti dell'ente assunti a tempo determinato per un periodo inferiore a 6 mesi con riferimento all'anno di contrattazione, nonché il personale a tempo indeterminato nel caso di assenza, per qualsiasi motivazione (esclusi congedo ordinario, festività soppresse, riposo compensativo, donazione sangue, donazione midollo ovvero o organi, permessi sindacali, congedo maternità paternità e parentale, permessi legge 104 tranne congedo biennale, assenze per infortuni sul lavoro, assenze per gravi patologie quali emodialisi, chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), per un periodo annuo complessivo superiore a mesi nove, anche se tale assenza non risulta consecutiva nonché chi sia stato passibile di valutazione negativa secondo il sistema di valutazione vigente (pari o inferiore a 60/10).

Articolo 6

Indennità servizio esterno di vigilanza polizia municipale (art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018)

1. Ai sensi dell'art. 56-quinquies del CCNL 16/18 è istituita, per gli anni 2019, 2020 e 2021, l'indennità per il servizio esterno di vigilanza del personale addetto alla polizia municipale.
2. Per l'anno 2020 tale indennità non è applicabile.

Articolo 7

Rimborso spese lavaggio divise settore polizia municipale e tecnico

1. per l'anno 2020 detta indennità non è applicabile.


Articolo 8

Festività soppresse

1. Viene confermata la possibilità di fruire delle quattro giornate di festività soppresse annuali. Esse devono essere fruite entro il 31 Dicembre di ogni anno e non sono frazionabili.

Articolo 9

Istituti giuridici e/o economici già normati e da normare



1. Si stabilisce che gli istituti giuridici e/o economici già disciplinati da precedenti CCDI e/o atti amministrativi diversi restano in vigore e non vengono disapplicate purché non in contrasto con il CCNL 16/18 coordinato con i precedenti contratti nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali e/o non ricontrattati con il presente contratto.

2. Le disposizioni del CCNL 16/18 coordinato con i precedenti contratti nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali non disciplinate dal presente contratto collettivo decentrato integrativo e/o da precedenti CCDI e/o atti amministrativi diversi, verranno, se del caso, contrattati nelle successive sessioni negoziali in relazione alle esigenze che si manifesteranno e/o su eventuale specifica richiesta delle parti.

Articolo 10

Interpretazione autentica

(art. 3 comma 5 CCNL 21.05.2018)

1. Le parti danno atto che, qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente CCDI, si effettuerà tempestivamente un incontro per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio di vigenza del CCDI.

2. Le parti si riservano la possibilità di apportare, ove necessario, modifiche al presente contratto durante il periodo di vigenza dello stesso.

Articolo 11

Procedure di sottoscrizione e stipula

(art. 8 CCNL 21.05.2018)

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Revisore dei Conti secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. 30 luglio 1999, n° 286, previa trasmissione del presente atto e della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

2. A seguito del parere favorevole del Revisore dei Conti la delegazione trattante di parte datoriale verrà autorizzata, con apposito provvedimento della Giunta, alla sottoscrizione definitiva del presente contratto con le OO.SS.TT. e le R.S.U aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE

Segretario generale dott.ssa Alessandra FERRARA

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

➤ per la struttura territoriale U.I.L. FPL: sig. BUA Renato